

## TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

### 1. PREMESSA

Le presenti condizioni generali di acquisto (“**Condizioni Generali**”) disciplinano l’acquisto di prodotti e/o servizi da parte di Prima ADV S.r.l., con sede legale a Milano, in Viale Coni Zugna n. 5/A, Codice Fiscale 10222551003, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Milano (“**Prima ADV**”), dal venditore (“**Fornitore**” e, unitamente a Prima ADV, le “**Parti**”), come di volta in volta individuato nel relativo ordine d’acquisto (“**Ordine**”) emesso da Prima ADV.

### 2. DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni Generali, i termini sotto indicati, quando compaiono con l’iniziale maiuscola - ove non diversamente specificato e fatte salve le ulteriori definizioni contenute altrove nelle presenti Condizioni Generali - hanno il significato di seguito indicato, con la precisazione che i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa:

“**Attività**” indica le attività di ideazione, progettazione, sviluppo, realizzazione e/o fornitura dei Prodotti, svolte dal Fornitore in favore di Prima ADV in forza di ciascun Contratto.

“**Cliente**” indica qualsiasi società o ente o persona fisica che acquisti i Prodotti da Prima ADV.

“**Contratto**” indica i singoli contratti stipulati tra Prima ADV e ciascun Fornitore aventi ad oggetto le Attività, soggetti alle presenti Condizioni Generali.

“**Prodotti**” indica, a seconda dei casi, *i*) i *gadgets* personalizzati o *ii*) gli articoli promozionali, personalizzati e non, che il Fornitore è tenuto a fornire a Prima ADV in virtù di ciascun Contratto.

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni Contratto stipulato tra Prima ADV e ciascun Fornitore.
- 3.2. Le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono le eventuali precedenti condizioni generali di acquisto di Prima ADV, nonché le condizioni generali di vendita eventualmente predisposte dal Fornitore, nonché ogni precedente accordo, scritto e/o orale, relativo alla fornitura dei Prodotti dal Fornitore a Prima ADV.
- 3.3. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, le presenti Condizioni Generali sono le uniche che disciplinano i contratti di acquisto dei Prodotti dai Fornitori a Prima ADV, non trovando in alcun caso applicazione, neppure parziale, le eventuali condizioni generali di acquisto di ciascun Fornitore.
- 3.4. Il soggetto che accetta e sottoscrive le presenti Condizioni Generali dichiara e garantisce di avere il potere di rappresentare e

impegnare il Fornitore.

- 3.5. Prima ADV si riserva la facoltà di modificare in ogni momento, per sopravvenute esigenze tecniche, economiche e gestionali, le presenti Condizioni Generali sostituendole con diverse disposizioni che diverranno immediatamente efficaci e applicabili non appena portate a conoscenza del Fornitore.

### 4. PREVENTIVO E CONTRATTI

- 4.1. A seguito di espressa richiesta di quotazione da parte di Prima ADV (la “**Richiesta di Preventivo**”), il Fornitore trasmetterà a Prima ADV un preventivo contenente: *i*) indicazione e descrizione dei Prodotti; *ii*) le relative caratteristiche tecniche e/o personalizzazioni indicate; *iii*) le tempistiche di produzione e fornitura; *iv*) i prezzi applicabili; *v*) il costo del trasporto; *vi*) eventuali costi assicurativi (il “**Preventivo**”). Il Preventivo costituisce una proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.

- 4.2. Prima ADV alleggerà alla Richiesta di Preventivo anche le presenti Condizioni Generali, che il Fornitore dovrà restituire debitamente sottoscritte unitamente al Preventivo. Ciascun Contratto si perfezionerà esclusivamente al momento in cui Prima ADV, a seguito del ricevimento del Preventivo, invierà l’Ordine al Fornitore, confermando per iscritto l’accettazione del Preventivo medesimo.

### 5. OGGETTO E SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA E SUBAPPALTO

- 5.1. Con la sottoscrizione di ciascun Contratto, Prima ADV incarica il Fornitore, che accetta, l’incarico di svolgere le Attività. L’incarico verrà svolto dal Fornitore in linea con le specifiche esigenze e indicazioni fornite da Prima ADV, restando tuttavia inteso che eventuali limiti tecnici e/o produttivi che il Fornitore dovesse riscontrare nella realizzazione delle Attività, dovranno essere tempestivamente comunicate a Prima ADV affinché la stessa possa, a sua volta, comunicarle al Cliente.
- 5.2. Resta inteso che, qualora il Fornitore intendesse subappaltare, in tutto o in parte, le Attività, ed in particolare la produzione dei Prodotti, lo stesso Fornitore resterà l’unico diretto responsabile nei confronti di Prima ADV per il corretto coordinamento delle Attività e per l’adempimento delle obbligazioni assunte in ciascun Contratto.
- 5.3. Con riferimento alle Attività affidate da Prima ADV al Fornitore, il Fornitore è tenuto a manlevare e/o indennizzare Prima ADV, in base al principio del c.d. *back to back*, da e contro tutte le eventuali penali addebitate alla stessa Prima ADV da parte del Cliente, a qualsivoglia titolo o ragione, per motivi imputabili a responsabilità dello stesso Fornitore, nonché da ulteriori e imprevedute spese di produzione, trasporto o ogni altro costo non originariamente previsto nel Contratto e generato dal ritardo del Fornitore, fatta salva la richiesta da parte di Prima ADV del risarcimento del maggior danno.

#### PRIMA ADV SRL

SEDE LEGALE - Viale Coni Zugna, 5/A - 20144 MILANO

UFFICI COMMERCIALI - Corso Giovanni Lanza, 94 - 10133 TORINO

LOGISTICA - Via General Cantore, 49/B - 10093 COLLEGNO -TO

Contatto: (+39) 348 02 41 758

Tel: (+39) 331 46 88 573

[www.primaadv.it](http://www.primaadv.it)

[info@primaadv.net](mailto:info@primaadv.net)

- 5.4. Fatti salvi eventuali diversi accordi tra le Parti, il Fornitore, per tutta la durata di ciascun Contratto e per un periodo di due anni successivo al termine dello stesso per qualsivoglia motivo, con riferimento alle Attività e/o alla fornitura di Prodotti analoghi o similari a quelli oggetto del Contratto, si impegna a non:
- contattare, sollecitare o intrattenere, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, rapporti commerciali o professionali con i Clienti di Prima ADV, di cui sia venuto a conoscenza in occasione o durante l'esecuzione del Contratto;
  - porre in essere, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., fiduciari o soggetti interposti, atti o comportamenti diretti, in qualsiasi forma, a intercettare, acquisire o sviare la clientela di Prima ADV;
  - acquisire, evadere o accettare, direttamente o indirettamente, ordinativi o richieste provenienti da Clienti di Prima ADV relativi alle Attività o a Prodotti analoghi o similari, salvo preventiva autorizzazione scritta di Prima ADV;
  - utilizzare informazioni relative ai clienti di Prima ADV per finalità diverse dall'esecuzione del Contratto.
- 5.5. Le Parti riconoscono espressamente che gli obblighi di esclusiva e non concorrenza previsti nel presente articolo costituiscono elemento essenziale del rapporto e si intendono adeguatamente remunerati dal Compenso di cui all'art. 9 delle presenti Condizioni Generali.
- 5.6. In caso di violazione anche di una sola delle obbligazioni di cui agli articoli 5.4 e 5.5, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Prima ADV, per ciascuna violazione, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., una somma pari al 15% del Compenso relativo al Contratto cui la violazione si riferisce, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 5.7. Il Fornitore assume gli obblighi di cui agli articoli 5.3, 5.4 5.5 e 5.6, ove applicabili, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., impegnandosi a far sì che soci, amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti e qualsiasi soggetto che operi, a qualunque titolo, per suo conto rispettino integralmente tali obblighi, rispondendo in via diretta per ogni loro violazione.
- 6. STANDARD DI QUALITÀ E GARANZIE DI PRIMA ADV**
- 6.1. Il Fornitore garantisce che i Prodotti realizzati e venduti a Prima ADV sono (i) pienamente conformi alle caratteristiche e alle specifiche tecniche convenute o richiamate nell'Ordine, (ii) idonei alla vendita e all'uso previsto, e (iii) esenti da vizi o difetti, anche occulti, che le lavorazioni sono state effettuate a regola d'arte e che i Prodotti rispettano la normativa applicabile.
- 6.2. Salvo quanto diversamente previsto nell'Ordine, i Prodotti sono coperti da garanzia del Venditore per difetti di progettazione o fabbricazione, per difetti o vizi dei materiali o inidoneità all'uso per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna.
- 6.3. In deroga a quanto previsto dall'art. 1495 c.c. la denuncia del vizio dovrà essere effettuata per iscritto, nelle modalità di cui all'art. 15 delle Condizioni Generali, da Prima ADV entro 90 (novanta) dalla data di consegna per i vizi riconoscibili o dalla data della scoperta dei vizi occulti.
- 6.4. Le denunce scritte di non conformità si intenderanno accettate dal Fornitore ove non siano contestate per iscritto entro i 7 (sette) giorni successivi al ricevimento.
- 6.5. Fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge o dal Contratto a favore di Prima ADV, il Fornitore dovrà provvedere, entro un termine ragionevole richiesto da Prima ADV, a sostituire, a proprie spese e oneri il bene difettoso. Sono inclusi nella garanzia il costo della manodopera, i trasporti e gli imballaggi.
- 6.6. Qualora in fase di controllo i Prodotti fossero rifiutati per non conformità (alle specifiche tecniche o alle condizioni dell'Ordine e delle Condizioni Generali), Prima ADV avrà sempre diritto di risolvere ciascun Contratto e il Fornitore emetterà una nota di credito di importo pari all'Ordine, ove già fatturato.
- 6.7. Il Fornitore garantisce di essere in possesso dei permessi, licenze e autorizzazioni necessari ai fini dello svolgimento delle Attività e dell'adempimento di tutti gli altri obblighi derivanti da ciascun Contratto. Qualora il Cliente richieda per iscritto a Prima ADV eventuali certificazioni (i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo ambientali, etiche, alimentari, di sicurezza, di qualità, o relative ai materiali utilizzati) o altra documentazione analoga, Prima ADV ne darà comunicazione al Fornitore il quale dovrà tempestivamente trasmettere la relativa documentazione a Prima ADV. Resta inteso che il Fornitore sarà ritenuto responsabile per ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal ritardo a lui imputabile ovvero la mancata consegna, totale o parziale, della documentazione, ivi incluse eventuali sanzioni, penali o richieste risarcitorie che dovessero essere avanzate nei confronti di Prima ADV per la mancata produzione della documentazione richiesta.
- 7. TERMINI DI CONSEGNA DEI PRODOTTI**
- 7.1. La consegna dei Prodotti dovrà essere effettuata secondo i termini e modalità previste nell'Ordine. Il Fornitore deve effettuare la spedizione, il trasporto dei beni, con relative attività accessorie o complementari, a propria cura e responsabilità, salve eventuali diverse indicazioni previste nell'Ordine e in ogni caso con modalità e con accorgimenti tali che gli stessi non subiscano alcun danno, perdita o deperimento.
- 7.2. I Prodotti dovranno sempre essere accompagnati dai documenti di trasporto (DDT), redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Nei DDT dovranno sempre essere indicati, oltre ai dati previsti dalle disposizioni di legge, i numeri d'Ordine di Prima ADV.
- 7.3. I Prodotti, salvo diverso accordo o prassi, saranno soggetti in fase di consegna a ispezione e verifica da parte di Prima ADV o da ispettori da quest'ultima nominati.

**PRIMA ADV SRL**

**SEDE LEGALE** - Viale Coni Zugna, 5/A - 20144 MILANO  
**UFFICI COMMERCIALI** - Corso Giovanni Lanza, 94 - 10133 TORINO  
**LOGISTICA** - Via General Cantore, 49/B - 10093 COLLEGNO -TO  
**Contatto: (+39) 348 02 41 758**  
**Tel: (+39) 331 46 88 573**

- 7.4. L'ispezione non pregiudica il diritto di rifiutare la merce non conforme o inadatta né comporta, in alcun modo, il decadimento dalla garanzia di cui all'art. 6 delle presenti Condizioni Generali.
- 7.5. Fatti salvi eventuali diversi accordi tra le Parti, i termini di consegna indicati in ciascun Contratto si intendono essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.
- 7.6. Resta inteso che qualora il Fornitore non effettui la consegna entro i termini stabiliti nell'Ordine, per cause allo stesso imputabili e non dovute a forza maggiore, troverà applicazione quanto previsto all'art. 5.3.
- 7.7. Fatti salvi eventuali diversi accordi, il termine di consegna si intende rispettato dal Fornitore dal momento in cui la fornitura viene effettivamente consegnata a Prima ADV oppure la stessa viene edotta della disponibilità della fornitura per il ritiro.

#### 8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ai sensi ed effetti della normativa in materia di proprietà intellettuale e industriale, e successive sue modifiche e integrazioni, il Fornitore dichiara e riconosce, anche per conto dei propri collaboratori, amministratori, dipendenti, incaricati, rappresentanti e/o consulenti, che tutti i diritti di proprietà industriale/intellettuale derivanti dall'esecuzione di ciascun Contratto, quali ad esempio brevetti, diritti d'autore, segreti industriali, inclusi quelli legati o connessi alla realizzazione di disegni tecnici e/o di modelli su supporto cartaceo e/o informatico, i loro successivi eventuali perfezionamenti, aggiornamenti e/o utilizzi, compreso il diritto alla loro tutela mediante registrazione e/o deposito in Italia e/o all'estero e al loro sfruttamento economico, nonché la titolarità dei risultati e/o dati ottenuti dall'attività svolta dal Fornitore per eseguire ciascun Contratto, ancorché non tutelabili come proprietà industriale e/o intellettuale, sono di proprietà esclusiva del Fornitore, fatto salvo il riconoscimento della qualifica di "autore morale" eventualmente spettante per legge ad altro soggetto, e questo senza riconoscimento economico ulteriore o diverso rispetto ai prezzi pattuiti tra le Parti all'interno dell'Ordine, in quanto decisi in piena libertà e autonomia dal Fornitore.

- 8.1. Resta in ogni caso inteso che tutti i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, nonché ogni *know-how*, dato, materiale, contenuto o informazione di titolarità del Cliente e/o messi a disposizione da quest'ultimo ai fini dell'esecuzione del Contratto, rimarranno di esclusiva titolarità del Cliente e non si intenderanno in alcun modo trasferiti o concessi per effetto della conclusione di ciascun Contratto e della relativa esecuzione.

#### 9. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 9.1. Per le Attività oggetto di ciascun Contratto, Prima ADV si impegna a corrispondere al Fornitore il corrispettivo nei termini e nei modi specificati in ciascun Preventivo (il "Corrispettivo").

#### 10. RISERVATEZZA

- 10.1. Le Parti devono mantenere la più assoluta riservatezza su tutte le

informazioni di carattere tecnico, economico e commerciale di cui fossero venute reciprocamente a conoscenza in occasione dell'esecuzione del Contratto, e far sì che, ai sensi dell'art. 1381 c.c., anche il proprio personale rispetti i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità.

- 10.2. Tale obbligo si intende assunto sino al termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione del Contratto, fatta eccezione per le informazioni: (i) di pubblico dominio; (ii) già legittimamente in possesso delle Parti al momento della rivelazione; (iii) che si rende necessario rivelare per ordine di una pubblica Autorità o in esecuzione di un adempimento di legge.

#### 11. RISOLUZIONE E SOSPENSIONE

- 11.1. Qualora il Fornitore risulti inadempiente a uno o più degli impegni a cui è tenuto in base a ciascun Contratto e/o alle presenti Condizioni Generali e/o alla normativa vigente, Prima ADV avrà diritto di risolvere ciascun Contratto ai sensi ed effetti dell'articolo 1454 c.c. mediante invio al Fornitore di un'apposita diffida ad adempiere che, ove rimanga disattesa nel termine essenziale di 7 (sette) giorni dal ricevimento, salvo non risulti necessario concedere un termine inferiore per evitare o limitare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'inadempimento. Prima ADV avrà diritto ad ottenere il risarcimento integrale dei danni, oltre al rimborso delle somme nel frattempo versate.

- 11.2. Prima ADV avrà diritto di risolvere con effetto immediato, ex art. 1456 c.c., ciascun Contratto mediante semplice comunicazione scritta (anche via e-mail) manifestando la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, qualora il Fornitore si renda inadempiente a una o più delle seguenti obbligazioni:

- ritardo del Fornitore nella consegna della merce eccedente i 7 giorni la data di consegna stabilita dalle Parti;
- deterioramento delle condizioni patrimoniali / finanziarie del Fornitore tali da compromettere la regolare fornitura;
- frode o grave negligenza nello svolgimento della vendita tali da danneggiare l'immagine o gli interessi aziendali di Prima ADV;
- liquidazione, cessazione di attività o stato di insolvenza del Fornitore, o assoggettamento ad una procedura concorsuale di qualsiasi genere (ivi inclusi accordi di ristrutturazione del debito o accordi con i creditori).

- 11.3. Prima ADV si riserva il diritto di recedere in ogni momento e a suo insindacabile giudizio dall'Ordine, anche se ne è già iniziata l'esecuzione, mediante comunicazione scritta al Fornitore con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, a seguito della quale ciascun Contratto si intenderà automaticamente cessato e il Fornitore dovrà interrompere ogni relativa attività o prestazione. In tale ipotesi il Fornitore avrà diritto di ricevere il pagamento dei prodotti e/o dei servizi già regolarmente consegnati o prestati a Prima ADV alla data di efficacia del recesso.

#### 12. FORZA MAGGIORE

- 12.1. Nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi o inadempimenti causati in via diretta e immediata da un evento di forza maggiore eccezionale e sopravvenuto, non

#### PRIMA ADV SRL

SEDE LEGALE - Viale Coni Zugna, 5/A - 20144 MILANO  
UFFICI COMMERCIALI - Corso Giovanni Lanza, 94 - 10133 TORINO  
LOGISTICA - Via General Cantore, 49/B - 10093 COLLEGNO -TO

Contatto: (+39) 348 02 41 758

Tel: (+39) 331 46 88 573

[www.primaadv.it](http://www.primaadv.it)  
[info@primaadv.net](mailto:info@primaadv.net)

Viale Coni Zugna, 5/A (20144) MILANO | IVA 10222551003 | SDI W7YVJK9 | [primaadv srl@pec.it](mailto:primaadv srl@pec.it)

prevedibile né evitabile, che esula dal ragionevole controllo della Parte colpita da detto evento, inclusi, in via esemplificativa e non tassativa, terremoti, alluvioni, pandemie/epidemie, provvedimenti imposti dalle autorità governative, sommosse, guerre e/o embarghi sorti successivamente alla conclusione del Contratto.

12.2. La Parte interessata da un evento di forza maggiore dovrà darne immediata notizia scritta all'altra specificando la natura e le caratteristiche dell'evento e le ragioni che causano il ritardo a pena, in difetto, di non potersi avvalere dell'esenzione di responsabilità prevista dal presente articolo e/o da quanto previsto dalla normativa in materia. Qualora l'evento di forza maggiore dovesse prolungarsi senza interruzioni per oltre 15 (quindici) giorni, ciascuna Parte avrà diritto di comunicare per iscritto la cessazione del Contratto senza che vi sia responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra, fatta salva ogni eventuale responsabilità per eventuali inadempimenti già verificatisi a carico di una Parte prima dell'insorgere dell'evento di forza maggiore.

### 13. COMUNICAZIONI

13.1. Tutte le richieste, comunicazioni e/o notifiche da parte del Fornitore a Prima ADV dovranno essere effettuate a mezzo PEC, raccomandata a/r, e-mail, ovvero corriere agli indirizzi e contatti tempo per tempo pubblicati sul sito aziendale

<https://www.primaadv.it>.

13.2. In particolare, dette notifiche o comunicazioni si considereranno perfezionate: (i) per l'ipotesi di trasmissione a mezzo corriere: nella data e nell'ora in cui un incaricato Prima ADV riceva la consegna dal corriere sottoscrivendo la relativa ricevuta; (ii) per l'ipotesi di trasmissione a mezzo raccomandata a/r, nella data e nell'ora in cui la raccomandata sia stata affidata dal Fornitore al servizio postale, come risultanti dalla relativa ricevuta di consegna; (iii) per l'ipotesi di trasmissione a mezzo PEC o e-mail, al momento in cui il Fornitore dimostri, fino a prova contraria, che sia stato trasmesso l'avviso di ricevimento.

### 14. ALTRE PREVISIONI

14.1. Nessuna delle Parti, direttamente o indirettamente, potrà cedere ciascun Contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

14.2. Ciascun Contratto di cui alle presenti Condizioni Generali potrà essere modificato esclusivamente mediante un atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

14.3. La nullità, anche solo parziale, di una o più clausole di cui alle presenti Condizioni Generali non comporterà la nullità delle medesime, né quella del rimanente articolo parzialmente nullo.

14.4. Il mancato esercizio di una delle Parti dei diritti o delle facoltà di cui alle presenti Condizioni Generali non costituisce, né potrà essere considerata come rinuncia ad essi o rinuncia alla futura osservanza degli stessi; né la rinuncia scritta ad un qualsiasi termine, clausola, condizione o previsione comporterà la rinuncia di un qualsiasi altro termine, clausola, condizione o previsione.

14.5. Il Cliente dichiara di avere preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).

### 15. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

15.1. Le presenti Condizioni Generali e ciascun Contratto sono regolati esclusivamente dalla legge italiana e devono essere interpretate in conformità alla stessa. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

15.2. Qualunque controversia relativa o comunque connessa alle presenti Condizioni Generali e ciascun Contratto è devoluta alla competenza del Tribunale di Milano, con esclusione di ogni foro concorrente.

#### PRIMA ADV SRL

SEDE LEGALE - Viale Coni Zugna, 5/A - 20144 MILANO  
UFFICI COMMERCIALI - Corso Giovanni Lanza, 94 - 10133 TORINO  
LOGISTICA - Via General Cantore, 49/B - 10093 COLLEGNO -TO

Contatto: (+39) 348 02 41 758

Tel: (+39) 331 46 88 573

[www.primaadv.it](http://www.primaadv.it)  
[info@primaadv.net](mailto:info@primaadv.net)

**PRIMA**  
A D V

ADVERTISING  
& PROMOTION

Viale Coni Zugna, 5/A (20144) MILANO | IVA 10222551003 | SDI W7YVJK9 | [primaadv srl@pec.it](mailto:primaadv srl@pec.it)

\*\*\*

Il Cliente dichiara di approvare le sopra estese condizioni generali.

\_\_\_\_\_  
Timbro / Firma

Il Cliente dichiara di approvare specificamente ai sensi del disposto degli artt. 1341-1342, codice civile, i seguenti articoli: art. 5 (Oggetto e svolgimento della fornitura e subappalto), art. 6 (Standard di qualità e garanzie di Prima ADV), art. 7 (Termini di Consegna dei Prodotti), Art.11 (Risoluzione e sospensione), art.12 (Forza Maggiore), art. 14 (Altre previsioni), art. 15 (Legge Applicabile e Foro esclusivo).

\_\_\_\_\_  
Timbro / Firma

**PRIMA ADV SRL**

SEDE LEGALE - Viale Coni Zugna, 5/A - 20144 MILANO  
UFFICI COMMERCIALI - Corso Giovanni Lanza, 94 - 10133 TORINO  
LOGISTICA - Via General Cantore, 49/B - 10093 COLLEGNO -TO  
Contatto: (+39) 348 02 41 758  
Tel: (+39) 331 46 88 573

[www.primaadv.it](http://www.primaadv.it)  
[info@primaadv.net](mailto:info@primaadv.net)